

LA SINDACA

Vista la comunicazione prot. PG/2021/282235, pervenuta in data 3 settembre 2021 e registrata in pari data al prot. generale n. 27757, inviata da ATS Sardegna, Servizio Veterinario dell'ASSL di Cagliari, riguardante l'allevamento, sito in [redacted] in agro del Comune di Sestu, di cui è responsabile legale [redacted], cod. fiscale [redacted], codice aziendale [redacted] residente in Sestu in [redacted] relativa alle ulteriori misure sanitarie per il risanamento dalla Scrapie;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/1938 n. 1265

Visto il R.P.V. approvato con D.P.R. 320/1954 e ss.mm.ii.;

Vista l'O.M. 10/05/1991;

Vista la L. 833/78, istitutiva del S.S.N.;

Vista la L.R. n. 5/1995;

Vista l'O.M. 15/06/1998;

Vista la L. 218/1988;

Visto il D. Ministero Sanità 298/1989, modificato dal D.M. 587/1996;

Visto il D. Ministero Sanità 08/04/1999;

Visto il T. U. Enti Locali 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Reg. 1774/2002;

Visto il Reg. 999/2001;

Visto il Reg. CE n. 260/2003;

Vista la Dec. CE n. 100/2003;

Vista la Dec. CE n. 100/2003;

Visto il Reg. 1915/2003;

Visto il Reg. CE 2245/2003;

Visto il Reg. CE n. 36 del 21/01/2005;

Viste le ordinanze nn. 66 e 74, rispettivamente del 18/05/2021, e del 03/06/2021, adottate da questo Comune con le quali si disponeva il sequestro sanitario e l'abbattimento/macellazione degli animali appartenenti alla linea genetica sensibile alla malattia;

Considerato che alla data del 10/08/2021 tutti i montoni sono di genotipo ARR/ARR e le femmine hanno almeno un allele ARR;

Considerato che è necessario adottare misure specifiche di sorveglianza delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili, con particolare riguardo alle aziende sede di focolaio per Scrapie;

ORDINA

all'azienda ovina, sita [redacted] in agro di Sestu, codice aziendale [redacted] di proprietà [redacted], con sede legale Sestu in [redacted], per un periodo di tempo non inferiore a due anni a partire dal 10/08/2021:

- L'azienda sarà sottoposta a monitoraggio intensificato per le TSE, compreso il test degli ovini di età superiore ai 18 mesi morti o abbattuti nell'azienda, esclusi gli ovini portatori del genotipo ARR/ARR.
- Il divieto di introdurre montoni diversi da quelli con genotipo ARR/ARR;
- Il divieto di introdurre femmine con allele VRQ;
- Il divieto di introdurre femmine che non abbiano almeno un allele ARR.

E' consentita l'introduzione di ovini purché:

1. tutti gli ovini dell'azienda appartengano al genotipo ARR/ARR se di sesso maschile e almeno un allele ARR se di sesso femminile;
2. siano state eseguite le disinfezione dei locali e delle attrezzature;
3. l'azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato per le TSE compreso il test degli ovini di età superiore ai 18 mesi morti o abbattuti nell'azienda, esclusi gli ovini portatori del genotipo ARR/ARR.

E' consentito introdurre esclusivamente montoni con genotipo ARR/ARR;

E' consentito introdurre femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;

E' consentito l'utilizzo di sperma di montoni ARR/ARR e di embrioni portatori di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

E' consentita l'uscita dall'azienda per qualsiasi fine, compresa la riproduzione, dei seguenti animali: Ovini con genotipo ARR/ARR e Femmine con almeno un allele ARR, e nessun allele VRQ, purché destinate esclusivamente ad aziende ovine sottoposte ad analoghe misure di restrizione per le TSE;

Gli ovini di età inferiore ai tre mesi con genotipo sconosciuto possono uscire dall'azienda esclusivamente per essere macellati.

Il diritto all'indennizzo ai sensi della L. 218/88 rimane subordinato all'applicazione corretta di tutte le misure sanitarie ed amministrative correlate alla gestione del focolaio.

AVVERTE

che le violazioni all'Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, con la sanzione amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27; chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154.94 per ogni capo non abbattuto. Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.54, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

DEMANDA

al Servizio Veterinario dell'ASSL, agli agenti della Forza Pubblica, alla Polizia Locale, per quanto di loro competenza, l'incarico di far rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente venga notificata a:

ed inviata per conoscenza e per gli adempimenti di competenza:

- al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'ARISAS - Cagliari;
- al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Cagliari;
- al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della ASL di Cagliari – pec vetigieneallevamenti@pec.aslcagliari.it
- al Veterinario Ufficiale del Comune di Sestu: giovanni.manunza@atssardegna.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sestu;
- al Comando Polizia Locale di Sestu;
- al Comando della Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Dolianova.

LA SINDACA

Dottoressa Maria Paola Secci